

---

# REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI

## Parte I

---

Erogazione di contributi per la durata massima di 10 (dieci) anni in conto interessi a fronte di mutui ipotecari e prestiti chirografari contratti dagli iscritti

---

Testo finale approvato dal C.I.G. Delibera n. 103 del 29.05.2014 e approvato dai MMVV con nota n. 36/0016601/MA004.A007 del 01.12.2014

---

## **ART. 1- Oggetto**

L'Eppi può erogare contributi in conto interessi a favore degli iscritti che sono stati ammessi all'accesso a mutui ipotecari e prestiti chirografari - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del vigente regolamento - finalizzati esclusivamente all'acquisto o alla costruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate a studio professionale o a prima casa di abitazione.

Nella dizione "costruzione" debbono intendersi compresi anche gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, ampliamento e/o sopraelevazione con eventuale trasformazione delle unità immobiliari e la ricostruzione.

## **ART. 2 – Beneficiari del contributo**

Possono essere beneficiari del contributo gli iscritti contribuenti all'EPPI.

Nell'ipotesi in cui la domanda di contributo fosse presentata in corso di erogazione del mutuo ipotecario o prestito chirografario, il contributo sarà determinato in ragione del capitale residuo al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

## **ART. 3 – Condizioni di ammissibilità**

L'erogazione è concessa su domanda redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI, purché il richiedente possa far valere con l'Ente un'anzianità contributiva pari ad almeno un triennio con un reddito imponibile ai fini IRPEF medio nell'ultimo triennio inferiore a 60.000,00 euro e risultino regolarmente versate ed accreditate in suo favore un pari numero di annualità intere consecutive.

Il contributo è dovuto nell'ipotesi in cui la posizione documentale dell'iscritto sia regolare e la posizione contributiva sia tale da permettere il rilascio del DURC secondo i criteri deliberati dal Consiglio d'Amministrazione e tempo per tempo vigenti.

Non possono accedere all'erogazione del contributo coloro che usufruiscono per pari finalità di un contributo di natura pubblica.

## **ART. 4 – Misura del Contributo**

Il contributo in conto interessi è determinato in ragione del tasso di interesse fisso dell'1% annuo applicato al capitale finanziato, nei limiti di cui al comma successivo.

La misura dell'erogazione del contributo in conto interessi a fronte di mutui ipotecari o prestiti chirografari è commisurata all'importo minore tra quello del mutuo o del prestito chirografario effettivamente stipulato e 100.000,00 euro e ciò anche nell'ipotesi di concessione di finanziamenti superiori da parte degli istituti di credito.

La durata dell'erogazione del contributo in conto interessi è commisurata a quella minore tra la durata del mutuo o prestito chirografario e dieci anni, e ciò anche nell'ipotesi in cui il mutuo abbia durata superiore.

#### **ART. 5 – Delibera del Consiglio di Amministrazione e graduatoria delle domande**

L'erogazione del contributo avviene previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sull'ammissibilità ed accettazione della domanda. In quella sede il Consiglio procederà, contestualmente, a stilare la graduatoria delle domande pervenute nel precedente anno solare.

Nel caso in cui le domande pervenute determinino l'erogazione di contributi in conto interessi per importi superiori alla disponibilità stanziata, il Consiglio di Amministrazione predisporrà una graduatoria di ammissibilità sulla base degli elementi di seguito indicati, con l'attribuzione dei relativi punteggi valutativi:

- a) Punti 50 per interventi conseguenti a danni dovuti a stati di calamità naturali dichiarate che hanno provocato lo stato di inagibilità totale o parziale dell'immobile, attestati con il rilascio delle opportune ordinanze o autorizzazioni;
- b) Punti 50 per acquisti di macchinari o spese di ristrutturazione utili per eliminare le barriere architettoniche, che limitano l'uso del bene al soggetto riconosciuto diversamente abile o interessato da una menomazione da infortunio;
- c) Punti 60 per reddito medio imponibile ai fini IRPEF sino a 30.000,00 euro; con 2 punti decrescenti ogni 1.000,00 euro di reddito da 31.000,00 a 60.000,00 euro;
- d) Punti 20 per stato di invalidità riconosciuto, non cumulabili con il precedente punto b);
- e) Punti 15 per richiedente con età inferiore a 30 anni;
- f) Punti 10 per ogni familiare a carico;

g) Punti 0,50 per ogni anno di iscrizione all'EPPI;

h) Punti 30 per destinazione dell'immobile ad uso ufficio.

In ipotesi di parità di punteggio il contributo sarà riconosciuto all'iscritto con maggiore anzianità contributiva previdenziale.

#### **ART. 6 – Pagamento del contributo. Ricorso avverso la delibera del Consiglio d'Amministrazione**

Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio d'Amministrazione, di cui al precedente articolo 5, l'Ente comunicherà ai richiedenti l'esito della domanda, con esplicita menzione della facoltà di proporre reclamo al Consiglio di Amministrazione. Il reclamo deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'Ente.

L'Ente pubblicherà la graduatoria sul proprio sito.

L'accettazione del ricorso da parte dell'EPPI comporta la rimessa in bilancio della somma non erogata con compensazione nello stanziamento da prevedersi per l'anno successivo nella posta in bilancio preventivo. La richiesta di mutuo può essere annullata dal richiedente prima dell'erogazione da parte dell'EPPI.

#### **ART. 7 – Compatibilità con altri benefici assistenziali**

L'erogazione del contributo è cumulabile con il riconoscimento di benefici assistenziali di cui ai regolamenti parti III, IV, V, VI e VII.

Il beneficiario del contributo può chiederne uno nuovo purché gli importi complessivi ammessi a contributo a fronte di mutui ipotecari o prestiti chirografari, per tutta la durata del rapporto previdenziale, non superino l'importo di cui al precedente articolo 3.

#### **ART. 8 – Sospensione e revoca del contributo**

L'inadempimento degli obblighi previdenziali successivi alla ammissione al contributo determina la sospensione immediata del beneficio, ferma restando la soglia di comporta del debito complessivo entro la quale viene comunque rilasciato il DURC. L'Ente, in tale ipotesi, comunicherà, limitatamente alla prima inadempienza, all'iscritto tramite raccomandata A.R., o altri strumenti aventi lo stesso valore

legale in termini di invio e ricezione, la necessità di regolarizzare la sua posizione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, evidenziando che in difetto il beneficio verrà revocato.

Il venir meno delle condizioni di iscrivibilità all'EPPI determina la decadenza immediata del beneficio.

Nell'ipotesi in cui il venir meno delle condizioni di iscrivibilità all'EPPI, fosse imputabile al sopravvenire dello stato di inabilità, riconosciuto in base ai principi di cui al Regolamento previdenziale EPPI, il contributo verrà erogato sino alla data di naturale estinzione del beneficio, e sempreché il sottostante contratto di mutuo o prestito chirografario sia stato compiutamente onorato.

### **ART. 9 – Fondo stanziato**

Per provvedere all'erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento è stanziato annualmente, in sede di bilancio preventivo, uno specifico importo a valere sul fondo di cui all'articolo 19 dello Statuto.

L'importo complessivamente stanziato per i Regolamenti parti I, II e III, non può comunque eccedere la misura del 5% del gettito del contributo integrativo stimato per lo stesso anno.

Gli importi ammessi a sussidio non possono complessivamente in ogni caso superare il limite dello stanziamento annuo.

Saranno altresì utilizzabili i fondi non erogati a fronte di contributi ammessi e successivamente revocati ai sensi dell'articolo 8.

Ai fini dell'utilizzo del fondo si farà riferimento agli importi complessivi erogabili in conto interessi per ciascun mutuo o prestito sulla base dell'importo ammesso a contributo e in ragione della durata dello stesso dichiarata al momento della domanda.